

## **Circolare n. 1/2008**

### **Legge Finanziaria anno 2008/1 Novità in materia di ICI ed IRPEF**

#### **Premessa**

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (Finanziaria 2008) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

La legge è strutturata in due articoli e 1.193 commi.

Con la presente circolare verranno analizzate innanzitutto le novità introdotte in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta sul reddito delle persone fisiche e detrazioni familiari.

Con successive specifiche circolari tratteremo le novità in materia di:

- § Ires;
- § Irap;
- § Ias/Ifrs;
- § Iva;
- § società di comodo;
- § società di investimento immobiliare quotate;
- § crediti di imposta;
- § riorganizzazioni aziendali;
- § regime dei minimi;
- § white list;
- § proroghe di precedenti disposizioni e varie.

#### **1. Interventi in materia di ICI e rendite catastali: art. 1 commi 5, 6 e 273**

Il comma 5 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, introduce una nuova detrazione per l’abitazione principale<sup>1</sup>, pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile (ovvero pari al 30% dell’aliquota base dell’ICI<sup>2</sup>) fino ad un massimo di 200 euro.

---

<sup>1</sup> Per “abitazione principale” si veda il comma 173 della Legge Finanziaria 2007

Tale detrazione, cumulata con quella già concessa dall'ente locale (103,29 euro), consente un risparmio di imposta per il contribuente complessivamente pari a 302,29 euro all'anno. In pratica, circa il 40% dei proprietari di casa in Italia sarà completamente esentato dal pagamento dell'imposta.

Dall'agevolazione sono esclusi solo gli immobili signorili, le ville ed i castelli ( categoria catastale A1, A8 e A9).

La lett. b), comma 6 dell'art. 1, estende i benefici di tale detrazione anche ai soggetti che a causa di separazione legale, annullamento o divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale. La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso detenuta. L'unica condizione posta è che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.

La lett. a) del comma 6, introduce la possibilità per i Comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille, in favore dei soggetti passivi che effettuino installazione di impianti di riqualificazione energetica sugli immobili. Il beneficio potrà avere efficacia per un periodo di tre anni qualora gli interventi riguardino l'installazione di impianti solari termici e per un periodo di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Il comma 273 dell'art. 1<sup>3</sup>, dispone, infine, che le rendite catastali aggiornate in base alle dichiarazioni Pac (Politica agricola comune) hanno effetto fiscale dal 1° gennaio dell'anno in cui si presenta la dichiarazione.

## **2. Perdita agevolazioni prima casa – art. 1 comma 160**

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, all'art. 18 prevede la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva dello 0,25% sui mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale. Tale imposta viene trattenuta e versata dalla banca mutuante per conto del mutuatario.

Il comma 160, lett. a), articolo 1, della Finanziaria 2008 subordina l'applicazione dell'imposta sostitutiva allo 0,25%, in luogo del 2%, dal 1° gennaio 2008, ad una dichiarazione da inserire nel contratto di mutuo, nella quale il mutuatario attesta che il finanziamento è stipulato per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale.

---

<sup>2</sup> Per le norme relative all'ICI si veda la nostra circolare n. 6/2007 Disposizioni in materia di tributi locali

<sup>3</sup> Integrando il comma 33, articolo 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni

La lett. b) dell'art.160 introduce una sanzione, per le inosservanze e dispone che è il mutuatario (e non la banca) a essere destinatario dell'azione del Fisco per il recupero della differenza tra l'aliquota agevolata (0,25%) e l'aliquota ordinaria che invece si deve applicare quando non si tratta di prima casa (2%).

In caso di decadenza dell'agevolazione, a causa di dichiarazioni mendaci o di cessione della casa acquistata prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, la Finanziaria 2008 dispone che l'agenzia delle Entrate deve, entro il termine di decadenza di tre anni, provvedere a recuperare nei confronti del mutuatario una somma pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva (0,25%) e quella ordinaria (2%), oltre a una sanzione pari al 30% di questa differenza.

### **3. Imposta sul reddito delle persone fisiche**

#### **3.1 Detrazioni agli inquilini: art.1 commi 9 e 10**

Il comma 9 dell'art.1 della Finanziaria 2008 apporta sostanziali modifiche all'articolo 16 del TUIR che disciplina il sistema delle detrazioni per canoni di locazione.

La norma prevede aiuti agli inquilini, che pagano l'affitto per la casa adibita ad abitazione principale, che decorrono dal periodo d'imposta 2007.

Ciò significa che, anche per gli affitti pagati lo scorso anno, che danno diritto alla detrazione, si potrà fruire dello sconto Irpef già in sede di modello Unico 2008 o modello 730/2008, per i redditi 2007.

In primo luogo sono previsti sconti Irpef, per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di affitto<sup>4</sup> per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale e non di quella dei genitori o di coloro cui sono affidati.

L'agevolazione consiste, per i primi tre anni, in una detrazione di:

- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 300,00 euro per redditi fino a 30.987,41 euro.

Lo sconto Irpef non è limitato ai giovani, infatti tutti gli inquilini che pagano l'affitto per l'abitazione principale avranno detrazione di:

- 300,00 euro per redditi fino a 15.493,71 euro
- 150,00 euro per redditi fino a 30.987,41 euro

---

<sup>4</sup> Si veda la legge 431/1998 che disciplina i contratti di locazione

Sono rimaste le vecchie detrazioni già previste dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis del TUIR<sup>5</sup>, ma il comma 9 della Finanziaria stabilisce che tali detrazioni, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto di fruire di quella più favorevole.

Se la detrazione spettante è di ammontare superiore all'Irpef lorda, diminuita nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia<sup>6</sup> e delle altre detrazioni<sup>7</sup>, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef.

Sarà un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze a stabilire le modalità per l'attribuzione dell'ammontare.

Questa nuova disposizione intende agevolare i contribuenti con redditi bassi. Ad esempio, è il caso di un contribuente che ha un reddito dell'anno 2007 non superiore a 15.493,71 euro ed è titolare di un contratto di locazione per l'abitazione principale. In base alle detrazioni spettanti per la moglie e i figli fiscalmente a carico, nonché per le altre detrazioni per la produzione del reddito, la sua Irpef relativa lorda si azzerava. Il contribuente ha comunque diritto al bonus fiscale di 300 euro perché paga l'affitto per l'abitazione principale, ma per fruire di questo bonus occorrerà, attendere l'annunciato decreto del ministro dell'Economia.

### **3.2 Detrazione per assegni periodici: art. 1, commi 11 e 12**

I commi 11 e 12 della Finanziaria 2008 modificano l'art. 13 del TUIR, contenente le altre detrazioni erogate in presenza di redditi diversi percepiti dal contribuente, vale a dire le detrazioni per reddito di lavoro dipendente, per quelli di pensione e per i redditi di impresa minore o di lavoro autonomo.

In particolare, l'articolo 1, comma 11, ha elevato l'importo delle detrazioni<sup>8</sup> per i coniugi che percepiscono assegni periodici da ex-coniugi nella misura stabilita da un provvedimento del giudice.

La detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni<sup>9</sup>, e non è cumulabile con quelle previste dai

---

<sup>5</sup> Il comma 1, relativo ai soggetti che stipulano contratti di locazione per unità immobiliari adibiti ad abitazione principale, prevede una detrazione pari a: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Il comma 1-bis, relativo ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e sono titolari di contratti di locazione nei comuni indicati, prevede una detrazione, per i primi tre anni, pari a: 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.439,71 euro e 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

<sup>6</sup> Vedi art. 12 del TUIR

<sup>7</sup> Vedi art. 13 del TUIR

<sup>8</sup> Vedi art. 13 del TUIR

commi 1,2,3,4 e 5 dell'articolo 13. Inoltre tale detrazione non è rapportata ad alcun periodo dell'anno e quindi compete in misura piena anche se gli assegni sono stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

Nella tabella sottostante<sup>10</sup> sono elencate le detrazioni spettanti:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE IN EURO
Reddito inferiore a euro 7.500,00	1.725,00
oltre 7.500,00 fino a euro 15.000,00	$1.255 + [470 * (15.000 - R.C.) / 7.500]$
oltre 15.000,00 fino a euro 55.000,00	$1.255 * (55.000 - R.C.) / 40.000$

Il comma 12 prevede che le nuove detrazioni possono applicarsi a decorrere dal 2007.

### **3.3 Detrazioni per famiglie numerose e non rilevanza del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze nel calcolo delle detrazioni: art. 1, commi 15 e 16**

Un nuovo sconto è previsto per le famiglie numerose<sup>11</sup>: ai genitori che hanno almeno quattro figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'Irpef, di importo pari a 1.200 euro. Si tratta di un bonus forfettario, non varia all'aumentare del numero dei figli.

La detrazione spetta nella misura del 50% per ciascun coniuge e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per intero.

In caso di genitori separati o divorziati, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Si tratta di un beneficio che va ad aggiungersi a quelli già previsti dal comma 1 dell'art. 12 del TUIR, pertanto è fruibile solo se è verificata la sussistenza delle condizioni previste per le detrazioni ordinarie<sup>12</sup>.

Vale a dire:

- i figli si considerano a carico se, nell'anno considerato, non hanno percepito più di 2.840,51 euro di reddito lordo complessivo;

<sup>9</sup> Per maggiori informazioni si veda la nostra circolare n. 3/2007 Legge Finanziaria anno 2007/1. Novità in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche

<sup>10</sup> Vedi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/01/2008

<sup>11</sup> Modificando così l'art. 12 del TUIR (deduzioni per oneri di famiglia), a cui viene aggiunto il comma 1-bis lett. a)

<sup>12</sup> Per maggiori informazioni si veda la nostra circolare n. 3/2007 Legge Finanziaria anno 2007/1. Novità in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche

- la detrazione è riconosciuta nei mesi in cui sussistono i requisiti (ossia avere 4 figli a carico) e decorre dal momento in cui si verifica l'evento (nascita del 4° figlio) fino al momento in cui viene meno il presupposto.

Il comma 15 inoltre, stabilisce che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, (al netto di tutte le detrazioni previste non solo dal TUIR ma anche da qualsiasi ulteriore disposizione normativa), è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, sulla base di quanto sarà stabilito da un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

La nuova detrazione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Sempre il comma 15 nel calcolare le detrazioni per carichi familiari o le altre detrazioni, corregge la legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)<sup>13</sup>. Stabilisce, infatti, che le detrazioni debbano esser rapportate ai redditi complessivi dei contribuenti ma al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. In sostanza si è voluto neutralizzare l'impatto del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze.

Anche questa modifica è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

#### **3.4 Proroga delle detrazioni del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: art. 1 commi 17, 18 e 19**

È stata prorogata, per il triennio 2008-2010, la detrazione Irpef del 36% per le spese relative a taluni interventi<sup>14</sup> di recupero edilizio sugli immobili residenziali, nel limite di 48 mila euro per unità immobiliare.

Inoltre, viene ripristinata la medesima detrazione riferita al costo di acquisto o assegnazione sostenuto dagli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese o cooperative edilizie, che invece nel 2007 non era stata prorogata.

L'agevolazione si applicherà a condizione che gli interventi di recupero realizzati sull'intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, e che il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2011. In tal caso la detrazione del 36% si calcola sul valore degli interventi che si assume forfettariamente pari al 25% del prezzo d'acquisto (comprensivo d'Iva) ed entro il limite massimo di 48mila euro per unità immobiliare.

---

<sup>13</sup> Modificando così gli art. 12 e 13 del TUIR

<sup>14</sup> Elencati dall'art. 1 della legge 449/97

Nel caso di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, si deve tener conto, nel limite massimo di spesa, anche delle spese sostenute negli anni precedenti e per le quali si è fruito della detrazione.

L'unica condizione posta dal comma 19, è che, il costo della manodopera deve essere indicato separatamente in fattura. L'Agenzia<sup>15</sup> ha precisato che qualora siano impegnati più dipendenti è sufficiente l'indicazione complessiva del costo della manodopera.

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite in dieci quote annuali costanti, tranne che per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile che abbiano compiuto 75 o 80 anni di età, nel qual caso è possibile, detrarre la spesa, rispettivamente in cinque o tre anni.

### **3.5 Proroga delle detrazioni Irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici: art. 1 commi 20, 21, 22, 23 e 24**

Il comma 20 interviene in materia di interventi per il risparmio energetico, confermando anche per il triennio 2008-2010, la detrazione del 55% delle spese sostenute per le tipologie di interventi previste dai commi 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli interventi compresi tra il comma 344 e 347<sup>16</sup>, la detrazione è una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate negli anni dal 2008 al 2010.

Tali disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009, fino ad un limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui.

Le ulteriori proroghe previste dal comma 20 sono estese anche all'agevolazione fiscale per l'acquisto di frigoriferi nuovi e degli altri interventi previsti dagli art. 353,358 e 359, della Finanziaria 2007, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Sul piano attuativo, il comma 22 rimanda alla decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2007, il quale precisa che i soggetti interessati devono:

a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dal decreto stesso. Tale asseverazione può essere compresa in quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 19 ottobre 2005, n. 192 e successive modificazioni;

<sup>15</sup> Si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E/2007

<sup>16</sup> Per informazioni dettagliate si veda la nostra circolare n. 3/2007 Legge Finanziaria anno 2007/1. Novità in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, da pag. 13 a 16

b) acquisire e trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori all'ENEA:

1. la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato, che può essere lo stesso tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera a);

2. la scheda informativa relativa agli interventi effettuati;

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti non titolari di reddito d'impresa;

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per realizzare gli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Il comma 23 della Finanziaria 2008, modifica la Finanziaria 2007, che aveva escluso, tra gli interventi agevolabili, le spese sostenute per il risparmio energetico mediante interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari. Precisamente, erano esclusi gli interventi su strutture opache orizzontali perché, non era possibile determinare i valori di riferimento per rispettare i requisiti minimi di trasmittanza U, necessari per ottenere il beneficio. L'art. 23, infatti, introduce una nuova tabella di riferimento che ha efficacia dal 1° gennaio 2007 in cui fa salvi ai fini dell'agevolazione tutti gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali.

Il comma 24, alla lettera b), prevede la possibilità di spalmare la detrazione in quote, annuali uguali, superiori a tre anni ma inferiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

Alla lettera c), invece, il comma 24 dispone che per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singoli unità immobiliari e per installare pannelli solari non è più necessaria la certificazione energetica dell'edificio<sup>17</sup> né l'attestato di qualificazione energetica.

Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definiti: i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

<sup>18</sup> Ai fini dell'applicazione rispettivamente del comma 344 e 345, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

### **3.6 Detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale: art 1 comma 202**

In relazione agli interessi passivi pagati ogni anno per il mutuo garantito da ipoteca, contratto per acquistare l'abitazione principale viene innalzato da 3.615,20 a 4.000 euro il limite massimo sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19%.

A 4000 euro si attesta anche il limite massimo su cui calcolare la detrazione in caso di con titolarità del mutuo; quindi, se ci sono due mutuatari, ognuno di essi ha una soglia massima di due mila euro per il calcolo della detrazione.

### **3.7 Nuova detrazione Irpef del 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: art. 1 comma 309**

È stata introdotta una detrazione particolare dell'Irpef del 19% per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (come i figli).

La spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 250,00 euro, quindi, lo sconto massimo è di 47,50 euro.

### **3.8 Esenzione dall'Irpef per i titolari di soli redditi fondiari: art. 1 commi 13 e 14**

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di terreni e fabbricati, per un importo non superiore a 500,00 euro, l'Irpef non è dovuta e si è esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

La suddetta disposizione si applica retroattivamente dall'anno 2007.

### **3.9 Compensazioni orizzontali: art. 1 commi 29 e 30**

Il comma 29 della Finanziaria 2008, reintroduce le vecchie modalità di determinazione del reddito complessivo, con la compensazione orizzontale tra i redditi e le perdite d'impresa e di

lavoro autonomo, andando a modificare l'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86<sup>19</sup>.

Dal 1° gennaio 2008, secondo il comma 1 del nuovo art. 8 del TUIR, i lavoratori autonomi, le imprese in contabilità semplificata e coloro che esercitano arti e professioni, per determinare il reddito totale Irpef, possono compensare le perdite con redditi di ogni categoria, realizzati nello stesso periodo d'imposta.

Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione, secondo l'art. 60 del TUIR, cioè i compensi di lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare.

Il comma 2 dell'art. 8 del TUIR, così come modificato dal comma 29 della Finanziaria 2008, dispone che le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Per le perdite della società in accomandita semplice che superano l'ammontare del capitale sociale, la norma si applica solo nei confronti dei soci accomandatari.

Il comma 3 dell'art. 8 del TUIR stabilisce che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice non potranno essere riportate in avanti oltre il quinto periodo d'imposta.

La disposizione non scatta in caso di perdite determinate in regime di contabilità semplificata.

Inoltre il comma 29 rimanda all'applicazione dell'art. 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 84 citato.

Secondo il citato comma 2, art. 84, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il comma 3, relativo solo alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, stabilisce che il riporto delle perdite non è consentito nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni che hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo. Né quando viene modificata

---

<sup>19</sup> Viene così cancellata la norma prevista dall'art. 36, commi 27 e 28 del D.L. 223/2006 (legge 248/2006), che aveva riformulato l'art. 8 del TUIR, la quale determinava il passaggio dal regime di compensazione orizzontale ad una compensazione cosiddetta "verticale", in cui era eliminata la possibilità destinata ai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo e alle imprese minori in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR) di portare in deduzione le perdite d'esercizio dal reddito complessivo

L'attività principale di fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o dell'acquisizione, o nei due anni successivi.

#### **4. Variazione delle imposte indirette per l'edilizia residenziale: art. 1 commi 25, 26, 27 e 28**

I commi 25 – 28, modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale<sup>20</sup>.

In tali casi:

- a) l'imposta di registro è fissata all'1%;
- b) l'imposta ipotecaria al 3%;
- c) l'imposta catastale all'1%.

L'unica condizione posta è che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell'atto.

Le nuove percentuali si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere dal 2008 e alle scritture private non autenticate presentate dal 2008 per la registrazione.

#### **5. Esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende fra coniugi: art. 1 comma 31**

Si estende al coniuge il regime di esenzione dall'imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di società di persone o di capitali, previsti dai commi 77, 78 e 79 della Finanziaria 2007<sup>21</sup> per i passaggi ai discendenti.

#### **6. Canone Rai: art. 1 comma 132**

Dal 2008 per le persone di età pari o superiore a 75 anni con un reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del Canone Rai (106,00 euro).

---

<sup>20</sup> Modificando così il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 all'art. 1 della Tariffa, parte I e il Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1-bis della Tariffa

<sup>21</sup> Per maggiori informazioni vedi la nostra circolare n. 1/2007 Finanziaria 2007: Reintroduzione dell'imposta su successioni e donazioni

Questa disposizione vale esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per l'abuso è prevista una sanzione – in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora – tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità evasa.

Con un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze saranno indicate le modalità applicative delle nuove disposizioni del presente comma.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Napoli, 1° febbraio 2008

Dott.ssa Marcella Aveta